LEGISLATURA XXVI. — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 MAGGIO 1922

Ministero della guerra, o, in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale:

un delegato del Jockey-Club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno della Unione ippica italiana;

tre allevatori di cavalli, designati da Associazioni od Enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione ippica;

cinque membri di nomina regia; esclusi sempre coloro che si occupano delle compravendita di cavalli.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

VOLPINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPINI. Il decreto è stato già approvato dal Senato, e mi auguro che l'applicazione possa riuscire a svegliare l'interesse del Paese riguardo alla produzione ippica tanto necessaria.

Però de vo pregare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura di darmi un chiarimento.

Nell'articolo 2 è detto che devono essere scelti cinque membri di nomina regia, esclusi sempre coloro che si occupano della compra vendita dei cavalli. Ora la parola « sempre » si riferisce forse ad altro concetto anteriore escludente qualche altro membro dal Consiglio superiore?

Io credo che il ministro debba chiarire se i tre allevatori di cavalli designati da associazioni o enti siano anch'essi esclusi quando allevino i cavalli per metterli in mercato, non potendo io immaginare che possano esservi allevatori che tengano questi cavalli soltanto per bellezza.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha facoltà di parlare.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. La redazione del disegno di legge è abbastanza chiara di per se stessa, nel senso che intende eliminare una incompatibilità di ordine morale, per cui coloro che sono nominati con nomina regia non possono appartenere a quelli che si occupano della compra vendita dei cavalli. Questa esclusione è stata determinata solamente per questo motivo, di eliminare cioè una incompatibilità morale, che si verificherebbe qualora i membri di nomina regia si occupassero della compra-vendita di cavalli.

VOLPINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPINI. Mi sembra che sarebbe più chiaro di sostituire a questa espressione l'altra più semplice di « sensali » perchè effettivamente, della compra-vendita si occupano e non possono non occuparsi gli allevatori, i quali se a ciò non attendessero non si comprenderebbe per quale ragione dovrebbero allevare i cavalli.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Faccio rilevare all'onorevole Volpini che qui si parla di una occupazione permanente per sè stante, di una attività costante che non si può equiparare a quella degli allevatori, che della compra-vendita non fanno una occupazione a sè stante, una professione. Quindi prego l'onorevole Volpini di non insistere.

VOLPINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

 $(\hat{E}\ approvato)$.

Art. 3.

« Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le Associazioni od Enti che dovranno procedere alla elezione dei tre allevatori di cui all'articolo precedente ».

(È approvato).

Art. 4.

« Il Consiglio si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria. Si riunirà in sessione straordinaria, quando il minisfro per l'agricoltura lo ritenga necessario ».

(E approvato).

Art. 5.

« Il Consiglio ippico ha un segretario ed un segretario aggiunto, che saranno scelti dal ministro per l'agricoltura, fra i funzionari del Ministero ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.